

Schema di DLgs sull'efficienza energetica: all'esame del Parlamento

25 Settembre 2015

E' stato assegnato alle Commissioni Industria del Senato e Attività Produttive della Camera dei Deputati - per l'espressione del parere al Governo da rendersi entro il 18 ottobre p.v. - lo Schema di decreto legislativo recante "Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE" ([Atto 201](#) - Relatori rispettivamente Sen. Salvatore Tomaselli del gruppo parlamentare PD e l'On.le Gianluca Benamati gdel ruppo parlamentare PD) approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno u.s.

Il provvedimento è volto sanare i rilievi evidenziati dalla Commissione Europea (e appositamente riportati nella Relazione AIR allegata al decreto), nella **procedura di infrazione n. 2014/2284**, per l'**incompleto recepimento** nell'ordinamento giuridico italiano **della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica**.

In particolare nel testo che reca disposizioni integrative al quadro di misure già esistenti per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica concorrendo al conseguimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico, sono previste, tra l'altro, le seguenti misure:

-viene integrato l'articolo 2 del Dlgs 102/2014, al fine di inserire **tra le definizioni**: le nozioni di "aggregatore" e di "audit energetico o diagnosi energetica";

-viene modificato l'articolo 6 del Dlgs 102/2014 al fine di prevedere che il rispetto dei **requisiti minimi di efficienza energetica per gli immobili da acquistare o da acquisire in locazione da parte delle pubbliche amministrazioni**, ovvero da acquisire in locazione finanziaria sia verificato attraverso **l'attestato di prestazione energetica** di cui all'articolo 6 del Dlgs 192/2005;

-viene modificato l'articolo 7 del Dlgs 102/2014 al fine, in particolare, di prevedere che nel **calcolo dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico**, da conseguire al 2020, si applicano le specifiche modalità previste dall'art. 7, comma 2, lett. a) e d) della direttiva 2012/27/UE;

-viene modificato l'art. 9 del Dlgs 102/2014, dedicato alle misure di semplificazione delle procedure amministrative in materia di efficienza energetica, per

perfezionare l'attuazione dell'articolo 19 della predetta direttiva, prevedendo esplicitamente che lo **Stato, le Regioni e gli Enti Locali favoriscano l'eliminazione di qualsiasi ostacolo, regolamentare e non, all'efficienza energetica**. A tal fine gli enti si adoperano per la massima semplificazione delle procedure amministrative, adottano orientamenti e comunicazioni interpretative, promuovono la diffusione delle informazioni utili allo scopo;

-viene modificato l'art. 14 del Dlgs 102/2014 in materia di misurazione e fatturazione dei consumi energetici, con particolare riferimento alle informazioni che devono essere fornite ai clienti finali e alla ripartizione dei costi dei servizi di fatturazione. In tale ambito, viene previsto in particolare **la gratuità delle operazioni di ripartizione dei costi relativi alle informazioni sulla fatturazione per il consumo individuale di riscaldamento e raffreddamento nei condomini e negli edifici polifunzionali**.

Dopo l'espressione dei pareri parlamentari il provvedimento tornerà al Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.